



N° PAP-02537-2022

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 12/10/2022 al 27/10/2022

L'incaricato della pubblicazione
NICOLA CARMINE PANTALEO

PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE 1 DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DSG N° 02114/2022 del 11/10/2022

N° DetSet 00205/2022 del 06/10/2022

Dirigente / P.O. Delegata: MARIA GERARDI

Istruttore proponente: MARIA CRISTINA VALENTE

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 per la “Copertura Assicurativa dell’Ente per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera” Anni 2023/2025 - Approvazione progetto del servizio con i relativi allegati - Determinazione a contrarre - CIG:94188622CF

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02114/2022, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PROVINCIA DI POTENZA, lì

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'art.107 del D.lgs 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Decreto del Presidente n. 18 del 16/03/2020;
- *il nuovo Macromodello organizzativo, approvato con Decreto Presidenziale n.21 del 21.04.2020;*
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 39 del 07/07/2020 con il quale sono stati assegnati ad interim al Segretario/Direttore Generale l'Avvocatura Provinciale nonché le attività connesse all'Area Assicurazioni e Ufficio Contenzioso;
- la lettera di attribuzione di incarico di P.O. "Assicurazioni/Contenzioso" Prot. G. n.23319 del 14/07/2021, conferito alla scrivente dal Segretario Generale/Dirigente Ufficio Avvocatura, nonché la delega gestionale per le attività connesse al predetto incarico di P.O., giusta atto di delega del 02/08/2021 Prot. G. n. 25504;
- le Delibere di Consiglio Provinciali n. 16 del 02/08/2022 e n.18 del 08/08/2022 con le quali sono state approvate rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e il Bilancio di Previsione triennio 2022/2024;
- *il Decreto Presidenziale n.107/2022 del 08/09/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022/2024;*

PREMESSO che in data 31.12.2022 scadrà la polizza assicurativa relativa al servizio di "Copertura Assicurativa dell'Ente per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera", stipulata da questo Ente con la Compagnia "Lloyd's Insurance Company S.A." cui è stato affidato con determinazione n. 2414/2019, a seguito di procedura aperta esperita ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'indizione di una nuova procedura di gara per l'individuazione del contraente con cui stipulare polizza assicurativa per i suddetti rischi, per il triennio 2023/2025;

VISTI

- il Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016che, all'art. 32, co. 2, prescrive quanto segue: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la "*stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante*".

a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*

b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*

c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base*";

- l'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 che ai commi 14 e 15 così dispone:

- La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.

- Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'[articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008](#); il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale

VISTO il Progetto per la copertura assicurativa dell'Ente relativa alla polizza in argomento, redatto dalla *Dott.ssa Maria Cristina Valente*, Responsabile Unico del Procedimento, tale nominata con determinazione dirigenziale n. 1857/2022 del 14/09/2022, corredato dalla documentazione prevista dal codice dei Contratti, il cui capitolato tecnico prestazionale riporta i requisiti e le modalità di partecipazione alla procedura aperta, ex artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, cui si applica quale criterio per la valutazione delle offerte, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO

- che tale Progetto prevede un importo da porre a base di gara, per il triennio 2023- 2025, pari ad **€ 570.000,00**, da prenotare sul bilancio 2023/2025 impegnandosi a perfezionare i relativi stanziamenti, confermandoli all'atto dell'approvazione del bilancio relativo a tali esercizi;

-che la spesa complessiva necessaria per l'appalto del servizio in argomento ammonta ad **€587.065,00**così distinte: **€ 570.000,00** da porre a base d'asta, presumibilmente **€ 6.000,00** per le spese di pubblicazione, cui dovranno essere aggiunte le spese per il contributo obbligatorio all'A.N.A.C, pari ad **€.375,00**, oltre ad **€ 10.690,00** per accantonamento ex art.113 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che

- l'importo posto a base di gara per il triennio è superiore alla soglia di cui all'art.35 co. 1 lett. c) e che, pertanto, la procedura aperta dovrà essere espletata dalla Stazione Unica Appaltante dell'Ente, cui il progetto del servizio va trasmesso affinché il suo Responsabile possa procedere alla pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 72 e seguenti del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, necessario, per l'avvio della procedura di gara:

- prenotare la spesa complessiva, da porre a base d'asta, di **€ 570.000,00** sul Bilancio 2023- 2025 Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cap. 13172 ex c.c. 008-002 nel modo che segue:

- esercizio finanziario 2023 - €190.000,00;

- esercizio finanziario 2024- €190.000,00;

- esercizio finanziario 2025- €190.000,00;

- impegnare la somma complessiva di **€375,00**, per il contributo obbligatorio all'ANAC da parte della stazione appaltante, sul Bilancio 2023 Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cap. 13172 ex c.c. 001-007 ;

- accertare la somma presunta di **€6.000,00** per le pubblicazioni degli atti di gara ai sensi del D.Ls 50/2016 sul **Capitolo 60005-005-05** del Bilancio 2022, da Impegnare sul corrispondente **Capitolo n. 40005005-05** della partita di giro;

DATO ATTO che gli oneri per la progettazione del servizio di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, pari ad **€ 10.690,00**, non previsti negli stanziamenti per il servizio stesso, ma già richiesti con nota per la variazione di bilancio n. 34814/2022, saranno impegnati a valere sugli stanziamenti successivi al presente, con provvedimento separato, a seguito dell'individuazione del gruppo di lavoro

VISTO il **CIG:94188622CF** attribuito dall'ANAC in data 23/09/2022;

VISTI :

- il D.Lgs. n.267/2000 e s. m.;

- il D.Lgs. n. 50/2016 ;

- l'articolo 37 del D.lgs 33/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento, ai sensi del comma 3 dell'art.5 del "*Regolamento sui controlli interni*" di cui alla D.C.P. n.6/2013.

Tanto premesso e ritenuto alla luce delle motivazioni suesposte;

DETERMINA

1. di approvare il Progetto per l'affidamento del servizio di "*Copertura Assicurativa dell'Ente per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera*" per il triennio 2023/2025, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di **€587.065,00** di cui **€ 570.000,00** per il costo del servizio soggetto a ribasso, **€ 6.000,00** per le spese di pubblicazione, **€ 375,00** per le spese del contributo obbligatorio all'A.N.A.C, oltre ad **€10.690,00** per accantonamento previsto dall'art.113 del D.Lgs. 50/2016;

2. di prendere atto che il Progetto del servizio, contiene quanto previsto dal codice dei Contratti ed in particolare

- il Capitolato tecnico e prestazionale con i relativi allegati:

1) Prospetto di Offerta Tecnica;

2) Prospetto di Offerta Economica;

- il Capitolato di Polizza ;

3. di indire procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di che trattasi per il periodo dalle ore 24:00 del 31/12/2022 alle ore 24:00 del 31/12/2025, durata eventualmente prorogabile per mesi sei, stabilendo che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'*art.95 D.Lgs. 50/2016*;

4. di riservarsi la facoltà di:

a. aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida;

b. non procedere all'aggiudicazione del servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

5. di stabilire che i rapporti contrattuali fra le parti saranno disciplinati dal relativo Capitolato, dall'offerta e dal Contratto da stipularsi in forma pubblico amministrativa con totale spesa a carico dell'aggiudicatario;

6. di prenotare la spesa complessiva presunta per il costo del servizio pari ad **€ 570.000,00 sul Bilancio 2023- 2024-**

DSG N° 02114/2022 del 11/10/2022

4

2025 Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cap. 13172 ex c.c. 008-002 nel modo che segue:

- esercizio finanziario 2023 - €190.000,00;
- esercizio finanziario 2024- €190.000,00;
- esercizio finanziario 2025- €190.000,00;

7. di impegnare la somma **€375,00**, per il contributo obbligatorio all'ANAC, sul **Bilancio 2023** Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cap. 13172 ex c.c. 001-007 ;

8. di accertare la somma presunta di **€6.000,00** per le pubblicazioni degli atti di gara sul **Capitolo 60005-005-05** del **Bilancio 2022**, da **Impegnare** sul corrispondente **Capitolo n. 40005005-05** della partita di giro;

9. di dare atto che

- gli oneri per la progettazione del servizio, di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, pari ad **€10.690,00**, non previsti negli stanziamenti per il servizio stesso, ma già richiesti con nota per la variazione di bilancio n. 34814/2022, saranno impegnati a valere sugli stanziamenti successivi al presente, con provvedimento separato, a seguito della costituzione del gruppo di lavoro che avverrà dopo l'approvazione del Progetto;

- il Responsabile Unico del Procedimento è la *Dott. ssa Maria Cristina Valente* e il Direttore dell'Esecuzione è la *Dott.ssa Maria Geradi*, Responsabile di P.O dell'Ufficio Avvocatura/Contenzioso /Assicurazioni, tali nominate con determinazione n.1857/2022;

10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile di P.O. dell'Area Gare e Contratti – Stazione Unica Appaltante dell'Ente, per quanto di propria competenza;

11. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

12. di trasmettere copia del presente provvedimento per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

**PROVINCIA DI
POTENZA
Piazza Mario Pagano**

**Capitolato di Polizza di
Assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi**

**Decorrenza ore 24:00 del 31/12/2022
Scadenza ore 24:00 del 31/12/2025
(con facoltà di proroga tecnica per mesi 6)**

Definizioni

ASSICURATO	Il soggetto o i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta in qualità di Amministrazione Provinciale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, purché non sia in contrasto con la Legge Italiana.
CONTRAENTE	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione
COSE	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
DANNO CORPORALE	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale.
DANNI MATERIALI	Il pregiudizio economico conseguente ad ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
FRANCHIGIA PER SINISTRO	L'importo prestabilito di danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato e che viene reintegrata alla Società dal Contraente con le modalità previste dalla polizza .
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALE PER SINISTRO	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni e qualunque sia l'entità dei danni subiti dalle cose.
RETRIBUZIONI	Ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, i dipendenti ed altre categorie equiparabili ad essi ricevono a compenso delle loro prestazioni.
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico del Contraente, non cumulabile con la franchigia per sinistro.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice, nonché le coassicuratrici.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente

.....

.....

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivanti al Contraente nello svolgimento della propria attività, così come indicata nelle “definizioni” che precedono.

Si precisa che l'attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi, nelle proprie sedi o presso terzi.

Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del Contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 1.7 - Durata della contratto, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.5 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una o più circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano state frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società).

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Si precisa, in ogni caso, che l'esercizio del diritto di recesso da parte della Società è subordinato al contestuale invio dei "*dati dell'andamento del rischio*", di cui al successivo punto 1.14, aggiornato almeno a sette giorni prima la data di formalizzazione del recesso stesso.

Art. 1.7- Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta). Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preavviso.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

Art. 1.8 - Cessazione anticipata del contratto

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà della Contraente di richiedere, entro i 60 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in *pro rata temporis* rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato ma la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto, come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o diritto, dai rapporti che possano interessare gli Assicuratori presso i quali il rischio è stato assicurato o ripartito. La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma restando la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga all'art.1911 c.c.

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, in deroga all'art. 1911 del Codice Civile, anche in presenza di un unico contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori, gli stessi saranno responsabili in solido nei confronti del contraente.

Tutte le comunicazioni relative alla presente polizza si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutte le Società ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'anno interessato, i dati afferenti l'andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di

predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

sinistri denunciati;

sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

sinistri senza seguito.

Tutti i sinistri dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la tipologia dello stesso e la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per diverso motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo e aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino all'esaurimento di tutte le pratiche.

Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con e.mail e/o a mezzo Posta Elettronica Certificata e/o Raccomandata indirizzati alla compagnia a cui è assegnata la polizza. Le comunicazioni della Società devono essere fatte a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, ai parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta).

Art. 1.17 - Massimali di garanzia

I massimali di assicurazione sono indicati nell'Allegato (Prospetto di Offerta).

I sottolimiti cui sono subordinati specifici rischi vengono riepilogati nella tabella di cui all'Art. 2.5 che segue.

In caso di richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate queste ultime oltre due anni dalla scadenza dell'assicurazione.

A tal fine, più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate unico sinistro.

Art. 1.18 - Regolazione e conguaglio del premio

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società, che provvederà ad emettere ed a recapitare alla Contraente la relativa appendice contrattuale.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate o restituite entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 90 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza della presente polizza.

Art. 1.20 - Estensione Territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione RCT/RCO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta, anche conseguentemente a inosservanza, violazione o errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari. La garanzia è operante anche per fatti dolosi o colposi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati (così come definiti dall'Art. 5 del D.lgs. 38/2000), addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione e per gli infortuni in itinere. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n.38/2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

per la RC derivante al Contraente per fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs 81/2008 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'assicurato ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore del Contraente stesso; per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222;

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'Assicurazione conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge purché ciò consegua dall'inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

Art. 2.2 - Precisazioni sulla qualifica di “Dipendente” e “Terzo”

Viene equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso il Contraente, o per conto del medesimo, sia in via continuativa che temporanea o sporadica, compresi i terzi che partecipano, anche occasionalmente, alla attività svolta dallo stesso.

Sono considerati Terzi anche:

- a) i Dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni;
- b) i Dipendenti e gli Amministratori di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) il Legale Rappresentante, limitatamente alle lesioni personali ;
- d) tutte le persone fisiche quando fruiscono come cittadini delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Ente.

Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT :

- a. il Legale Rappresentante per i soli danni a cose;
- b. limitatamente ai danni alla persona, i dipendenti del Contraente, soggetti INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 2.3 - Precisazioni sul rischio

A titolo esemplificativo e non limitativo, si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

A. Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

B. Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.

C. Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

D. Danni ai veicoli in sosta

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti o di terzi che si trovino in sosta nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza delle sedi dove si svolge l'attività del Contraente. fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

E. R.C. Attività varie

- a. amministrazione di altri Enti e/o Istituti;
- b. proprietà, esercizio, uso, manutenzione ordinaria e straordinaria e funzionamento di strade (anche quelle interpoderali), piazze, terreni e fabbricati (e loro pertinenze tutte) ovunque ubicati, ponti, canali, illuminazione pubblica, segnaletica stradale e semaforica, compresi danni derivanti da mancato e/o errato funzionamento di impianti di illuminazione e semaforici in genere, insegne ovunque installate nel territorio italiano.
- c. proprietà, esercizio, uso e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura; è compreso l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, ferma restando l'esclusione dei danni da inquinamento;
- d. esistenza di antenne radiotelevisive, di ponti radio e stazioni ricetrasmittenti, recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;

- e.** proprietà, gestione, esercizio, uso, di uffici, edifici scolastici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, stabilimenti balneari, piscine, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, farmacie, cimiteri, macelli, mercati, aziende agricole, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura ossiacetilenica e amogena e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate dall'Ente ovunque ubicate;
- f.** proprietà e/o esercizio di giostre, scivoli, altalene, giochi vari e simili e quant'altro attinente, sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- g.** promozione e/o organizzazione di gite, visite, manifestazioni, festeggiamenti, servizi di istituti e di qualsiasi altro genere quali congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, sagre, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli, convegni e simili, attività sociali, assistenziali, mense ed attività ricreative, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali i terzi siano organizzatori; partecipazione ad esposizione, fiere e mostre.
- h.** proprietà, manutenzione della rete fognaria e relativo impianto di depurazione, e simili, compresi tubazioni ed attrezzature;
- i.** lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i lavori di scavo per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature in genere;
- j.** proprietà e/o conduzione di impianti sportivi e ricreativi ovunque e comunque posti, compresi servizi e dipendenze, sia per i rischi derivanti dalla sola proprietà, sia per i rischi derivanti dall'esercizio totale e/o parziale nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
- k.** organizzazione e gestione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, quali asili nido, scuole materne, centri pre e post scuola, centri estivi, spazi per lo svolgimento di attività ludico ricreative, l'organizzazione con altri istituti, quali quelli scolastici dello Stato, di attività complementari all'attività didattica, comprese gite, attività culturali, sportive e ricreative, compresi i viaggi e gli spostamenti da e/o per succursali e sedi di esercizio dell'attività e/o viceversa, quando le suddette attività sono decise e concordate con i competenti organi collegiali degli istituti medesimi.
I ragazzi-bambini frequentanti tali servizi/attività sono considerati terzi a tutti gli effetti e sono terzi tra loro purché sussista RC del Contraente.
La garanzia è prestata inoltre per la Responsabilità Civile derivante al personale provinciale che sovrintende a tali servizi ed alle attività;
- l.** affidamento di minori a famiglie, compresa la R.C. dei minori in affidamento e la R.C. delle famiglie affidatarie;
- m.** proprietà e/o conduzione di fabbricati, a qualsiasi uso destinati, del relativo contenuto e degli impianti, ivi inclusi:

- lavori in economia di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati stessi;
- spargimento di acqua o rigurgito di fogna solo se conseguenti a rottura accidentale di condutture; sono comunque esclusi i danni derivanti da stillicidio e da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
- n.** proprietà di mense aziendali, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
- o.** servizio di vigilanza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
- p.** attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- q.** proprietà di cani da guardia e non;
- r.** somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche;
- s.** organizzazioni di manifestazioni all'aperto, ivi incluso l'allestimento di palchi, anche non di proprietà;
- t.** prove ed esami per l'assunzione del personale;
- u.** organizzazione e gestione di corsi di formazione ed istruzione del personale.

F. Mezzi, macchine speciali, carrelli e macchine operatrici semoventi

L'assicurazione è inoltre estesa all'uso di tutti i mezzi e macchine speciali durante l'esplicazione delle loro attività per ordine e conto dell'Ente; è inoltre operante la garanzia dell'uso di gru e bracci caricatori su autocarri, dell'uso di macchine operatrici, delle macchine da giardino in dotazione servizi preposti.

E' inclusa nella garanzia la Responsabilità derivante al Contraente per danni cagionati da carrelli o macchine operatrici semoventi compresa la circolazione su aree private e le operazioni di carico e scarico.

Dalle garanzie sono comunque esclusi:

- a) i danni cagionati a terzi in relazione alla circolazione su aree soggette alla disciplina *ex lege* 990/69 ora D.lgs 209/2005; ove sia prescritta una patente per la guida di tali mezzi, la garanzia non è operativa se il guidatore non ne sia munito.

G. Installazione, collaudo e manutenzione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione, collaudo e/o manutenzione, effettuata anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

H. Danni subiti da appaltatori, da subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite dei massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

I. Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei. Il massimale indicato in polizza per i danni a cose rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.5.

J. Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.5.

K. Danni in ambito esecuzione lavori

La garanzia comprende i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, ivi inclusi i danni alle cose movimentate, sollevate, scaricate durante i lavori.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.5.

L. Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali il Contraente è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.5.

M. Responsabilità Civile Personale degli Amministratori, dei Dirigenti, dei Quadri e dei dipendenti

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori, dei Dirigenti, Quadri e di tutti gli altri dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

N. Inquinamento accidentale

La garanzia comprende i danni da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente garanzia viene presta secondo quanto riportato all'Art. 2.5.

O. Malattie professionali (comprese le malattie extratabellari)

L'assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 e SS. mm. E ii, a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta).

La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto.

P. Danni da incendio

L'assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio delle cose di proprietà del Contraente o dallo stesso detenute, ovunque ubicate. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia, sulla polizza "Incendio" del Contraente.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.5.

Q. Danni da cedimento e franamento del terreno

La garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento, franamento o vibrazione del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.5.

R. Danni da interruzione di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, anche di pubblica utilità.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.5.

S. Prelievo e consegna merce

La garanzia è estesa ai danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento della merce effettuate direttamente dal Contraente, ferma sempre l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.

T. Danni da smarrimento e/o mancata consegna

Per tutti i colli smarriti e/o consegnati, con l'esclusione dei danni da furto, rapina e/o derivanti dal trasporto, di qualunque valore, sarà risarcito l'importo richiesto dalla committenza con il massimo del valore del collo.

Il risarcimento si intende comprensivo dei maggiori costi sostenuti dai committenti a seguito della mancata consegna dei colli.

U Danni a cose movimentate

La garanzia comprende i danni alle cose movimentate, sollevate, scaricate, spostate durante i lavori

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.5.

Art. 2.4 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

L'assicurazione RCT/RCO non comprende i danni:

- a. da impiego di macchinari o impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b. da circolazione, su strade ad uso pubblico e su aree a queste equiparate, di veicoli a motore per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ex legge 990/69 ora D.lgs 209/2005, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- c. da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo salvo quanto previsto al punto 2.3 N;
- d. da furto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.3 (Precisazioni sul rischio) sub J);
- e. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
 - rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
 - consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
 - uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti ancora non ultimate;
- f. cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/cose risulta trasferito dall'Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto alla precedente lettera g/Art.2.3 nel caso in cui i prodotti o le cose vengano anche installate presso terzi a cura dell'Assicurato e l'attività dichiarata in polizza lo preveda;

- g.** sono esclusi dalla RCT i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- h.** verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- i.** conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- j.** derivanti da amianto;
- k.** risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- l.** derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
- m.** sono esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;
- n.** derivanti da sostanze od organismi in genere geneticamente modificati e derivanti o frutto di ingegneria genetica o bioingegneria;
- o.** derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alle armi da fuoco in uso al personale dipendente dell'Amministrazione (quali ad esempio i componenti del corpo di Polizia Locale). Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fuochi d'artificio, eccezion fatta per il rischio di committenza;
- p.** derivanti dalla R.C. medica e paramedica;
- q.** derivati da attività e /o competenze esercitate da Aziende municipalizzate e dalle ASL;
- r.** derivanti da qualunque tipo di RC Professionale;
- s.** derivanti dalla violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori - ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili.

Art. 2.5 - Tabella /Limiti di risarcimento/Franchigie /Scoperti

GARANZIA	LIMITI DI RISARCIMENTO per sinistro/anno	FRANCHIGIE e/o SCOPERTI per sinistro
Danno biologico (RCO)	I massimali di polizza RCO	Nessuna
Malattie professionali (RCO)	I massimali di polizza RCO	Nessuna
Danni da interruzione di attività	Euro 500.000,00	
Danni a condutture ed impianti sotterranei	Euro 500.000,00	Franchigia frontale
Danni da incendio	Euro 5.000.000,00 (in eccesso ad eventuale clausola Ric. Terzi pol. Incendio)	
Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono lavori	Euro 500.000,00	
Danni a cose movimentate	Euro 500.000,00	
Danni a cose in consegna e custodia	Euro 250.000,00	
Danni da furto perpetrato attraverso impalcature	Euro 250.000,00	
Danni da inquinamento accidentale	Euro 2.000.000,00	
Danni da cedimento e franamento del terreno	Euro 1.000.000,00	
Danni ai veicoli in sosta	Euro 100.000,00	
Danni da smarrimento e/o da mancata consegna		
Danni da spargimento d'acqua e/o rigurgito di fogna conseguenti a guasti o rotture accidentali	I massimali di polizza	FRANCHIGIA FRONTALE

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

Art. 2.6 - Franchigia

La copertura assicurativa è prestata con una franchigia fissa di

a) Euro per danni a cose;

b) Euro..... per danni a persone;

c) Euro..... per sinistro mortale;

per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, fatti salvi i maggiori importi determinati dall'applicazione degli scoperti in percentuale, di cui alla Tabella dell'Art. 2.5.

Art. 2.7 - Gestione Franchigie e Scoperti

La Società s'impegna a risarcire ai danneggiati il danno intero al lordo della franchigia, anche qualora il danno sia inferiore alla stessa.

Al termine di ogni mese la Società presenterà l'elenco dei sinistri liquidati nel corso del mese stesso, corredato dalla fotocopia degli atti di quietanza, sottoscritti dai danneggiati, oppure da copia degli assegni di liquidazione o altra documentazione probatoria.

L'Assicurato provvederà a corrispondere alla Società gli importi rientranti nelle franchigie, così come risultanti dalla documentazione prodotta, unitamente agli importi dovuti per la regolazione del premio di polizza o, successivamente, entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco e della documentazione di cui sopra.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 360 giorni dalla richiesta.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 - Obblighi del Contraente e della Società in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto, anche solo a mezzo e-mail, alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto conoscenza.

La società incaricherà, entro 5 giorni dalla ricezione di richiesta di apertura dei sinistri, un perito e/o medico legale per la corretta valutazione del/dei danno/i, dandone contemporanea informazione all'assicurato.

Il perito provvederà a redigere apposita relazione tecnica sulla base della documentazione prodotta dalla controparte e sulla base dei sopralluoghi in sito, impegnandosi ad accertare, in caso di sinistro stradale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) la proprietà e la gestione, in capo all'Ente, del tratto di strada su cui si è verificato il sinistro, attraverso l'esatta geo localizzazione del punto in cui lo stesso è avvenuto; b) le condizioni del manto stradale (presenza di buche, fango, pietrisco, massi, ghiaccio, ecc...); c) l'eventuale presenza di segnaletica orizzontale e/o verticale compresa quella atta a segnalare i limiti di velocità; d) le condizioni di visibilità della strada; e) l'esistenza di eventuali lavori in corso al momento del sinistro.

Il medico legale incaricato, in caso di denuncia di danni fisici, valutata la documentazione prodotta dal danneggiato, provvederà a redigere apposita relazione, previa visita medica dello stesso.

L'intero fascicolo (relazione tecnica, stima del danno materiale e/o fisico documentazione a corredo) sarà trasmesso all'assicurato entro 30 (trenta) giorni dall'incarico.

Restano a totale carico della Società le spese relative all'incarico del/i perito/i e del medico legale.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett. b) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- a) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La società assume, a nome del Contraente, le vertenze del danno sia per i sinistri fuori franchigia che in franchigia, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso,

ciò sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della completa tacitazione del/i danneggiato/i, salva la facoltà per il contraente di richiedere la gestione diretta in via stragiudiziale e/o giudiziale della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dalla presente polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

La Società, tuttavia, riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Si precisa, inoltre, che gli importi relativi alle spese per legali e/o tecnici a difesa del contraente non rientrano nel calcolo delle franchigie o scoperti previsti dalla presente polizza.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo il provvedimento di aggiudicazione del Contraente, è considerato parte integrante del contratto di appalto che sarà stipulato in forma pubblico amministrativa.

Dell'avvenuta aggiudicazione il Contraente dà immediata comunicazione alla società aggiudicataria che, qualora sia in coassicurazione, inserirà il riparto delle Coassicuratrici che si provvederà ad allegare al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.8 - Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.9 - Oneri fiscali;

Art. 1.10 - Foro Competente;

Art. 1.12 - Coassicurazione e delega;

Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente

ALLEGATO B
(PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Tecnica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati
rieperlogati di seguito:

1	CONTRAENTE C.F. 80002710764		Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano 85100 POTENZA
2	DURATA CONTRATTUALE		Mesi 36 giorni 0 dalle ore 24:00 del 31.12.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2025
3	RISCHIO ASSICURATO	3.	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
		3.	Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)
4	SOMME ASSICURATE		
4.1	RCT	Euro 5.000.000 per sinistro	
		Euro 5.000.000 per persona	
		Euro 2.000.000 per danni a cose e/o animali	
4.2	RCO	Euro 5.000.000 per sinistro	
		Euro 2.000.000 per persona	
5	RETRIBUZIONI	ANNUE	LORDE PRESUNTE Euro
	€ 7.490.407,94		
6	La copertura assicurativa è prestata per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, con una franchigia fissa ed assoluta di:		
6.1	DANNI A COSE	EURO PERCENTUALE AUMENTO/RIBASSO %	
6.2	DANNI A PERSONE	EURO PERCENTUALE AUMENTO/RIBASSO %	
6.3	SINISTRO MORTALE	EURO PERCENTUALE AUMENTO/RIBASSO %	
	ACCETTAZIONE	La Societàautorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n..... del	

	, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n..... del....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
--	--	--

ALLEGATO C
(PROSPETTO DI OFFERTA ECONOMICA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE C.F. 80002710764		Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano 85100 POTENZA
2	DURATA CONTRATTUALE		Mesi 36 giorni 0; dalle ore 24:00 del 31.12.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2025
3	RISCHIO ASSICURATO	3.	Responsabilità Civile verso Terzi
		1	
		3.	Responsabilità Civile verso Prestatori
		2	d'Opera
4	SOMME ASSICURATE		
4.1	RCT	Euro 5.000.000 per sinistro	
		Euro 5.000.000 per persona	
		Euro 2.000.000 per danni a cose e/o animali	
4.2	RCO	Euro 5.000.000 per sinistro	
		Euro 2.000.000 per persona	
5	RETRIBUZIONI € 7.490.407,94	ANNUE	LORDE PRESUNTE Euro
6	OFFERTA ECONOMICA		

	RCT/RCO%.....
6.1	Premio lordo complessivo per i 3 anni	(in cifre) Euro..... (in lettere) Euro.....
6.2	Premio lordo annuo	(in cifre) Euro..... (in lettere) Euro.....
6.3	Rateo Lordo alla firma (dalle ore 24:00 del 31.12.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2023)	(in cifre) Euro..... (in lettere) Euro.....
7	Costi aziendali adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 D.Lgs. 50/2016)	Euro
	ACCETTAZIONE _____	La Societàautorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n..... del, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n..... del....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati dalla Provincia, nella propria qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) e saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.

Tali dati personali saranno trattati senza necessità di ottenere il consenso dell'interessato, in conformità all'art. 6, lettere b, c, e ed f, GDPR, per le seguenti finalità: (a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'eventuale conclusione del contratto; (b) rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), ovvero eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali la Provincia è soggetta; (c) eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (d) esercitare i diritti della Provincia, in particolare, quello, eventuale, di difesa in giudizio. Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per la Provincia di svolgere le proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di norme di legge e/o di richieste delle Autorità competenti. Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere resi accessibili: 1) a dipendenti e collaboratori della Provincia, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati; 2) a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici) che svolgono attività in outsourcing per conto della Provincia, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 3) ad Autorità di vigilanza, altri enti ed organismi pubblici.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente

ALLEGATO B
(PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Tecnica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE C.F. 80002710764		Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano 85100 POTENZA
2	DURATA CONTRATTUALE		Mesi 36 giorni 0 dalle ore 24,00 del 31.12.2022 alle ore 24,00 del 31.12.2025
3	RISCHIO ASSICURATO		3. Responsabilità Civile verso Terzi 1 (RCT)
			3. Responsabilità Civile verso 2 Prestatori d’Opera (RCO)
4	SOMME ASSICURATE		
4.1	RCT	Euro 5.000.000,00 per sinistro	
		Euro 5.000.000,00 per persona	
		Euro 2.000.000,00 per danni a cose e/o animali	
4.2	RCO	Euro 5.000.000,00 per sinistro	
		Euro 2.000.000,00 per persona	
5	RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PRESUNTE Euro 7.490.407,94		
6	La copertura assicurativa è prestata per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, con le franchigie di seguito indicate		
6.1	DANNI A COSE	EURO PERCENTUALE AUMENTO/RIBASSO ____ %____	
6.2	DANNI A PERSONE	EURO PERCENTUALE AUMENTO/RIBASSO ____ %____	
6.3	SINISTRO MORTALE	EURO PERCENTUALE AUMENTO/RIBASSO ____ %____	

	ACCETTAZIONE <hr/>	La Societàautorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n..... del, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n..... del....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il presente il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
--	------------------------------	---

ALLEGATO C (PROSPETTO DI OFFERTA ECONOMICA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE C.F. 80002710764		Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano 85100 POTENZA
2	DURATA CONTRATTUALE		Mesi 36 giorni 0; dalle ore 24,00 del 31.12.2022 alle ore 24,00 del 31.12.2025
3	RISCHIO ASSICURATO	3.	Responsabilità Civile verso Terzi
		1	
		3.	Responsabilità Civile verso Prestatori
		2	d'Opera
4	SOMME ASSICURATE		
4.1	RCT	Euro 5.000.000 per sinistro	
		Euro 5.000.000 per persona	
		Euro 2.000.000 per danni a cose e/o animali	
4.2	RCO	Euro 5.000.000 per sinistro	
		Euro 2.000.000 per persona	
5	RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PRESUNTE Euro 7.490.407,94		
6	OFFERTA ECONOMICA RCT/RCO	PERCENTUALE DI RIBASSO%	
6.1	Premio lordo complessivo per i 3anni	(in cifre) Euro..... (in lettere) Euro.....	
6.2	Premio lordo annuo	(in cifre) Euro..... (in lettere) Euro.....	
6.3	Rateo Lordo alla firma (ore 24,00 del 31.12.2022 alle ore 24,00 del 31.12.2023)	(in cifre) Euro..... (in lettere) Euro.....	
7	Costi aziendali adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 D.Lgs. 50/2016)	Euro	

	<p>ACCETTAZIONE</p> <hr/>	<p>La Societàautorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n..... del, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n..... del....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il presente il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.</p>
--	----------------------------------	---



PROVINCIA DI POTENZA

Ufficio Assicurazioni

PROGETTO DI SERVIZIO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA AI RISCHI LEGATI ALLA RCT/RCO DELLA PROVINCIA DI POTENZA PER IL TRIENNIO 2023/2025.

Il presente progetto viene redatto ai sensi dell'art.23, comma15, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici) relativamente all'appalto del servizio assicurativo inerente il rischio RCT/RCO da affidarsi dalle ore 24:00 del 31/12/2022 alle ore 24:00 del 31/12/2025.

L'art.23, comma15, del citato decreto prevede, in particolare, che per l'affidamento dei servizi venga redatto un progetto articolato nei seguenti punti:

- relazione tecnico-illustrativa con riferimento la contesto in cui è inserito il servizio;
- indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.Lgs.81/2008 per I rischi da interferenza;
- calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio;
- prospetto economico degli oneri per l'acquisizione del servizio;
- capitolato speciale descrittivo prestazionale – normativo di polizza.

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

La Responsabilità Civile verso i Terzi e verso i Prestatori d'Opera che pende in capo alla Provincia, nell'esercizio delle attività istituzionali proprie per statuto, per legge, per regolamenti o deliberazioni, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, è coperta, come è noto, da una specifica polizza assicurativa, che questo Ente ha in essere e che è in scadenza al 31/12/2022.

Si rende, pertanto, indispensabile bandire una nuova gara ad evidenza pubblica per la copertura di tali rischi.

Il presente progetto assicurativo è, pertanto, predisposto per l'acquisizione del predetto servizio, così come dispongono gli artt. 21 e 23 del D.Lgs. n.50/ 2016 e ss.mm.ii.

RISCHI DA ASSICURARE

Nel perseguire le proprie finalità istituzionali la Provincia svolgerà attività per le quali, in alcuni casi, è obbligatorio, in forza di norme specifiche, stipulare polizze assicurative, in altri invece si ritiene opportuno trasferire il rischio ad altro soggetto (assicuratore), in quanto il contratto assicurativo consente di gestire in modo certo e prevedibile i relativi costi.

Nelle assicurazioni del ramo danni la controprestazione a carico dell'assicuratore è subordinata al verificarsi dell'evento contrattualmente previsto, senza il quale non matura il diritto al risarcimento.

Le assicurazioni del ramo danni assolvono la funzione di reintegrare il patrimonio dell'assicurato (risarcimento) al verificarsi di eventi che producono danni o perdite. Appartengono al ramo danni, fra le altre, le assicurazioni di responsabilità civile per i danni arrecati a terzi, i cui rischi la Provincia di Potenza ha scelto di trasferire all'assicuratore con la stipula di apposita polizza.

Questo tipo di tutela si prefigge lo scopo di trasferire all'assicuratore essenzialmente le responsabilità di natura extracontrattuale dell'Ente, e si divide nelle due partite della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e della Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.).

L'assicurazione della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) è regolata dall'art. 1917 del Codice Civile, in base al quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto egli debba pagare quale civilmente responsabile, sia per fatto proprio, che per fatto delle persone delle quali deve rispondere, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali.

Occorre quindi tenere presente, in linea di principio, che l'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi riguarda danni imputabili a colpa, quindi involontari (e non quelli deliberatamente cagionati) e conseguenti ad un fatto accidentale, cagionati a cose e/o animali e a persone.

Nello specifico l'assicurazione è principalmente prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente nella sua qualità di Amministrazione Provinciale in relazione allo svolgimento di attività e di compiti e competenze ovunque svolti, previsti dalla legge, dalle norme o attribuiti alla medesima e comunque di fatto svolti.

La garanzia comprende altresì la Responsabilità Civile personale di Amministratori e Rappresentanti dell'Ente, nonché di ciascun dipendente dell'Assicurato per danni conseguenti a fatti colposi, verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

L'assicuratore assume a proprio carico, entro i limiti del massimale, il risarcimento dovuto a terzi per liquidazioni amichevoli (stragiudiziali) o per sentenza (giudiziali), nonché le relative spese ed interessi. Sostiene anche, in eccedenza al massimale ma

per non più di un quarto di esso (art. 1917, 3° comma del Codice Civile), le spese per resistere alle pretese del danneggiato.

L'assicurazione della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.) trasferisce a carico dell'assicuratore gli oneri risarcitori che possono derivare al datore di lavoro in ordine alle sue responsabilità datoriali per infortuni occorsi ai lavoratori sia ai sensi della legge speciale (il T.U. 1124/1965 ed il D.Lgs. 38/2000), che ai sensi della legge ordinaria (le norme del Codice Civile).

Per entrambe le garanzie assicurative, la compagnia mette a disposizione legali e tecnici per le necessarie perizie.

Nell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) le somme che l'assicuratore mette a disposizione dell'assicurato sono dei massimali che si è preferito tenere unici per sinistro e per singola persona lesa, nonché danni a cose; allo stesso modo si è proceduto per l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) ed in particolare:

GARANZIA DESCRIZIONE MASSIMALE

R.C.T. - Massimale per sinistro 5.000.000,00

R.C.T. - Massimale per persona € 5.000.000,00

R.C.T. - Massimale per danni a cose e/o animali € 2.000.000,00

R.C.O. - Massimale per sinistro € 5.000.000,00

R.C.O. - Massimale per persona €2.000.000,00

E' infine da segnalare che l'assicurazione entra in vigore dopo l'importo previsto per la franchigia, per sinistro R.C.T./O, importo che resta a totale carico dell'assicurato quale "Self Insurance Retention" (S.I.R.) per ciascun sinistro R.C.T./R.C.O, distinto a seconda che i danni siano a persone, a cose e/o animali e per sinistri mortali.

Questa polizza R.C.T./R.C.O., che indubbiamente rappresenta quella di gran lunga più rilevante in termini di costi e di importanza per la tutela assicurativa, prevede la quotazione, ai fini della quantificazione del premio, sulla base delle retribuzioni complessivamente erogate al personale dipendente.

CONCLUSIONI

Il progetto di acquisizione dei servizi assicurativi in argomento, per il triennio gennaio 2023 - dicembre 2025, è stato orientato ad acquisire la copertura assicurativa dei rischi obbligatori per legge, nonché rivolto ad assicurare quei rischi che, vuoi per il valore dei beni oggetto della garanzia, vuoi per la loro strategicità, si ritiene opportuno e conveniente trasferire all'assicuratore, nel rispetto, comunque, del principio giurisprudenziale in virtù del quale l'ente pubblico può assicurare solo quei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale.

Anche per questo anno, la gara dei servizi assicurativi si inserisce in un contesto complesso, vuoi per la crisi economica generale conseguente alla pandemia da

Covid.19, vuoi per il generale disinteresse per il rischio della pubblica amministrazione, se non a particolari condizioni tecniche ed economiche.

Per quest'ordine di ragioni, la gara ad evidenza pubblica che si intende bandire ed espletare, disciplinata dalle norme del codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, si prefigge l'obiettivo di favorire la massima partecipazione, con conseguenti, auspicabili riflessi positivi sui costi complessivi da sostenersi.

Si evidenzia, a tale proposito, come la promozione della concorrenza sia da ritenersi fondamentale in un contesto di mercato quale quello assicurativo che vede le Compagnie sempre meno inclini a proporsi per assicurare i rischi degli Enti Pubblici e, in particolare, degli Enti Locali.

Nella redazione degli atti della procedura, pertanto, si sono tenute in debito conto le indicazioni fornite dall'ANAC nelle deliberazioni del 2013 e del 2016 per l'affidamento dei contratti assicurativi, in cui sono suggerite una serie di opportune misure da adottare per un'ottimale redazione dei bandi e dei contratti stessi, allo scopo di evitare le criticità relative alla scarsa partecipazione degli operatori economici alle relative gare.

Diversi elementi che concorrono a determinare il costo della polizza, infatti, come quelli idonei ad influire sulla rischiosità specifica dell'assicurato, possono, invero, essere conosciuti dalle imprese di assicurazione solo se rilevati dall'assicurato; a tale scopo è stato elaborato un set informativo della sinistrosità delle annualità 2020/2022. Il documento, allegato alla presente progettazione, farà parte degli atti della procedura e sarà pubblicato al fine di permettere le elaborazioni statistiche da parte delle Compagnie partecipanti.

DISPOSIZIONI PER LA STESURA DI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA

In ragione dello specifico contenuto del servizio non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, nè sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

CALCOLO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

La determinazione della spesa per l'acquisizione dei servizi assicurativi RCT/RCO di cui la Provincia di Potenza necessita, alle condizioni precedentemente descritte, è costituita, in sostanza, dall'importo del premio posto a base di gara, la cui quantificazione non può prescindere dai dati del contesto del mercato assicurativo, che tutt'ora registra due importanti fenomeni:

- una rarefazione dei competitors (equivalente ad una diminuzione dell'offerta) poiché le compagnie medio/piccolo sono state assorbite dai pochi grandi gruppi;
- un progressivo disimpegno delle compagnie assicurative dal rischio "pubblico" dovuto anche all'incremento della sinistrosità sia per la frequenza degli eventi che per l'entità dei sinistri.

L'attuale assetto assicurativo ed economico della polizza in vigore, che è in scadenza al 31/12/2022 è pari ad €191.525,00 annui alle seguenti condizioni:

- una franchigia fissa (SIR) per sinistro per danni a cose pari ad €2.000,00;
- una franchigia fissa (SIR) per sinistro per danni a persone pari ad €3.500,00;
- una franchigia fissa (SIR) per sinistro mortale pari ad € 19.900,00;

somme oltre le quali interviene l'assicurazione.

Queste sono le condizioni attuali della polizza a seguito di procedura aperta aggiudicata alla società "Lloyd's Insurance Company S.A." attuale gestore della polizza, in vigore fino al 31/12/2022.

La procedura ad evidenza pubblica oggetto del presente progetto di servizio, si prefigge lo scopo, come già sottolineato, di favorire la massima partecipazione alla gara.

Il relativo contratto di polizza è previsto per il triennio 2023/2025 e il **premio annuo**, presunto, posto a base di gara, è pari ad **€190.000,00**.

Ai fini della determinazione dell'importo a base di gara si è tenuto conto, ai sensi dell'art. 35, co. 14, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016, del costo attualmente sostenuto dall'Amministrazione per il servizio assicurativo per la RCT/RCO, diminuendolo leggermente in virtù della circostanza che negli ultimi tre anni si è notevolmente ridotto il numero dei dipendenti provinciali e, di conseguenza, l'importo delle retribuzioni lorde. Per la gara in scadenza, infatti, erano state quantificate in €11.229.000,00.

Per l'anno 2021, invece, l'Ufficio Risorse Umane dell'Ente con la nota n. 23678/2022 ha comunicato che le retribuzioni lorde percepite dal personale ad esso attestato, sono risultate pari ad **€7.490.407,94**; è a questo importo che gli operatori economici dovranno fare riferimento per la quotazione del premio di polizza da offrire.

Il contratto, da stipularsi in forma pubblico amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante, deve essere previsto per tre anni 2023/2025,

con un importo presunto da porre a base di gara per il triennio pari ad **€570.000,00** (diconsi *cinquecentosettantamila/00*).

Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari del bilancio.

La necessità di prevedere una gara triennale trova la sua giustificazione nel già menzionato disimpegno delle compagnie assicurative dal rischio “pubblico”, dovuto all’alta sinistrosità soprattutto relativa ai danni che si producono a seguito della circolazione sulla rete viaria provinciale (2584 km di strade) di cui questo Ente cura la gestione e la manutenzione, nonostante la carenza di fondi dovuta ai tagli inferti alle erogazioni statali.

E’ di tutta evidenza che il rischio e i costi di gestione della polizza in argomento sono molto elevati, tanto che nessuna compagnia avrebbe interesse a quotarla e a fare offerte se si bandisse una gara annuale, con un premio non commisurato al rischio.

Alla luce di tanto, si ritiene dover determinare la spesa per l’acquisizione del servizio di copertura assicurativa dell’Ente per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera, per il triennio gennaio 2023/dicembre 2025 nella somma di **€ 570.000,00** (diconsi *cinquecentosettantamila/00*).

A tale importo dovranno essere aggiunte le spese per il contributo all’A.N.A.C, pari ad **€375,00**, quelle per la pubblicazione pari ad **€6.000,00** oltre ad **€10.690,00** ex art.113 del D.Lgs. 50/2016, per un totale di **€. 587.065,00**.

Il contratto deve essere previsto per anni tre (3).

Si evidenzia che non è stata conteggiata, in quanto trattasi di risorse non direttamente utilizzate per l’acquisizione dei servizi assicurativi in argomento, la somma annuale impegnata per la copertura dei sinistri di importo inferiore alle franchigie previste nelle suddette polizze.

PROSPETTO ECONOMICO

I costi annuali e triennali sono i seguenti:

DESCRIZIONE	PREMIO ANNUO LORDO BASE GARA	PREMIO LORDO TRIENNALE A BASE DI GARA
RCT/RCO	€190.000,00	€570.000,00
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€0,00	€0,00
TOTALE	€190.000,00	€570.000,00

IMPORTI	Importi in euro
Oneri per il servizio	€570.000,00
Oneri per la sicurezza	0,00
Totale a base di gara A)	€570.000,00
Contributo ANAC a carico dell'Ente	€375,00
Pubblicazioni somma presunta	€6.000,00
Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€10.690,00
Totale somme a disposizione B)	€17.065,00
TOTALE A)+B)	€587.065,00

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni tre (3), con effetto dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2022 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 31/12/2025, con la possibilità di proroga per un massimo di mesi sei (6).

Qualora la procedura di gara non dovesse concludersi con l'aggiudicazione entro il 31/12/2022, il termine di decorrenza dell'aggiudicazione slitterà automaticamente alle ore 24:00 del 30/06/2023 e sino alle ore 24:00 del 30/06/2026.

Alla scadenza del 31/12/2025 il contratto si intende risolto senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.

Il presente appalto verrà aggiudicato mediante **procedura aperta** ai sensi degli artt. 59 e 60 del *D.Lgs.50/2016*, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte, quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'*art.95* del *D.Lgs.50/2016*, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

La procedura di gara è espletata, ai sensi dell'*art. 58* del Codice dei Contratti, attraverso il Portale della Piattaforma *E-Procurement* della Provincia di Potenza

La normativa e le condizioni di assicurazione del contratto oggetto dell'appalto sono quelle contenute nel capitolato di Polizza, allegato al presente progetto, per farne parte integrante e sostanziale, cui non è ammessa alcuna aggiunta o condizione, se non le varianti di cui all'offerta tecnica.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura aperta i soggetti di cui all'*art.45 co. 1, e co. 2*, del *D.Lgs.50/2016*, singoli o associati, purché in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, dai suoi allegati e dal presente documento.

La partecipazione è riservata alle Compagnie di Assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie Direzioni generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio

italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura assicurativa oggetto di appalto.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice dei Contratti.

In particolare:

- Nel caso di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di concorrenti (art. 45, co. 2, lettere d) ed e) essi non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né possono partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 48, co. 7, primo periodo del Codice). Ai sensi dell'art.48, co.4, D.Lgs. 50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, co.2, lettere b) e c), essi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del codice penale (art. 48, co.7, secondo periodo del Codice).

- I raggruppamenti temporanei e i Consorzi di concorrenti possono presentare offerta, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, co.9, del Codice).

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art.1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art.48 co.10, del Codice).

L'inosservanza dei divieti di cui al co. 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto (art. 48, co.10, del Codice).

COASSICURAZIONE

E' ammessa la partecipazione in Coassicurazione ai sensi dell'art.1911 del c.c.

In caso di coassicurazione la compagnia Delegataria, dovrà ritenere una quota maggioritaria rispetto alle altre singole coassicuratrici NON inferiore al 60% e le altre una quota non inferiore al 20%.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, mentre il requisito di ordine economico finanziario della "raccolta premi" dovrà essere posseduto cumulativamente.

I requisiti minimi di partecipazione comprovanti l'idoneità professionale previsti all'art.4.2 del disciplinare di gara, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa e da ciascuna coassicurata.

Ogni comunicazione e/o modifica al contratto si intende data o ricevuta o stipulata dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

La domanda di partecipazione alla procedura contenente la **dichiarazione sostitutiva** relativa al possesso dei requisiti di partecipazione deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, dal Legale rappresentante (o procuratore) di ogni Impresa coassicurata cui deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Il capitolato e l'offerta economica devono essere sottoscritti, **pena l'esclusione**, dal **legale rappresentante** (o procuratore) di ogni Impresa coassicurata.

Anche nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento in coassicurazione, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art.1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

All'atto dell'offerta i concorrenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 .

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, fatto salvo per i casi di cd. *Self Cleaning*, e di non trovarsi in alcun'altra situazione che determini l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, introdotto dall'art. 1, co. 42 della L.190/2012;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 2359 del c.c. con altri operatori che partecipano alla gara;

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura aperta devono, a **pena di esclusione**, accettare le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta della Provincia di Potenza n.85/2014 recante "*Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici*" impegnandosi a rispettare le prescrizioni ivi contenute (art.1 co.17 L. 190/2012), **pena l'esclusione**.

Requisiti di idoneità professionale (art.83 co.1 lettera a) e co.3 D.Lgs.50/2016)

- **iscrizione** nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato; al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti.

- **autorizzazione** del Ministero dell'Industria o dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del *D.Lgs. 209/2005*;

In particolare:

le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere l'autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio o della Programmazione Economica e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia del ramo assicurativo oggetto dell'appalto;

le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, devono possedere l'autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita al ramo assicurativo oggetto dell'appalto in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia; oppure autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale; oppure autorizzazione rilasciata dal paese di provenienza.

Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

Mezzo di prova: i suddetti documenti rilasciati dalle competenti Amministrazioni, previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti specifici di capacità economico-finanziaria (ai sensi dell'art. 83 co.1 lett. b) e co. 4 del D.Lgs.50/2016):

- a) possesso di 1 referenza bancaria, rilasciata da istituti di credito che attestino la solidità economica e finanziaria dell'impresa;
- b) realizzazione nell'ultimo triennio di una raccolta premi nel ramo danni non inferiore ad €50.000.000,00. Tale requisito di capacità economica è richiesto, ai sensi dell'art.83 co.5 *D.Lgs 50/2016*, in virtù della massima esposizione della compagnia assicurativa, qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO, prevista

dall'art.2.5 del capitolato di polizza; per tale motivo è legato allo specifico rischio connesso al servizio.

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria.

Mezzo di prova : Bilanci del triennio, o estratti di bilancio, laddove per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione della presente procedura.

Requisiti specifici di capacità tecnico-professionale (art.83, co. 1 lett. c), e co. 6 del D.Lgs. 50/2016):

- Il concorrente deve aver svolto nel triennio antecedente la pubblicazione della procedura almeno 3 servizi assicurativi analoghi a quello oggetto del presente appalto in favore di almeno tre Enti Locali di cui all'art. 2 co.1 del D.Lgs. 267/2000;

Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di capacità tecnico- professionale.

Mezzo di prova: elenco dei principali servizi svolti nel triennio antecedente la pubblicazione della procedura, con l'indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza e destinatari (contraenti) pubblici, con attestazione che i singoli servizi sono stati svolti regolarmente.

Si precisa che, ai sensi della normativa vigente:

nel caso di partecipazione alla gara di consorzi, di cui all'art.45 co. 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento devono essere comprovate ai sensi dell'art.47 D.Lgs 50/2016.

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea: i concorrenti stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea, dovranno possedere i requisiti previsti dal D.P.R.207/2010, accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario, avviene, ai sensi dell'art. 216 co.13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, ove consentito, reso disponibile dall'Autorità.

AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del *D. Lgs n.50/2016*, i concorrenti, singoli o raggruppati di cui all'art. 45 dello stesso *D. Lgs 50/2016*, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento all'esclusivo fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario della intervenuta "raccolta premi" nell'ultimo triennio.

L'operatore economico (Impresa ausiliata) che voglia avvalersi delle capacità economiche di altri soggetti, deve, **a pena di esclusione**, allegare:

- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa Ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso del requisito economico oggetto di avvalimento;
- il contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.PR 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- una dichiarazione con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante, in corso d'esecuzione, fa le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 89 co. 9 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto non espressamente riportato riferito all'istituto dell'avvalimento, si rimanda alla disciplina dettata dall'art.89 del *D. Lgs 50/2016*.

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 *D. Lgs. 50/2016, come modificato dal decreto legge 73/2022*, l'offerta sarà corredata da una garanzia fideiussoria "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 del suddetto articolo, per l'importo di **€11.400**.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Qualora prestata sotto forma di garanzia fideiussoria, nei termini di legge, la stessa dovrà espressamente contenere, **a pena di esclusione**, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; dovrà, altresì, avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia è ridotto in tutte le ipotesi ammissibili previste dall'art.93, co. 7 del *D.Lgs.50/2016*.

Per fruire delle riduzioni di cui al citato articolo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve costituire una garanzia cd. "Definitiva", pari al 10% dell'importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del codice dei contratti.

CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL'ANAC

Il Contributo a favore dell'ANAC per il ramo RCT/RCO è pari a € **70,00**, ai sensi dell'art.2 della Delibera ANAC n.1300 del 20 dicembre 2017 .

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

- Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base della presente procedura di gara.

- L'aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria.

- La società aggiudicataria, anche provvisoria, pertanto, all'atto della presentazione dell'offerta, s'impegna a garantire la copertura assicurativa della polizza ad essa aggiudicata, dalle ore 24:00 del 31/12/2022, anche in pendenza di efficacia della aggiudicazione definitiva e nelle more della stipula del contratto, in deroga all'art. 1901 del Codice Civile.

Si precisa che:

- il presente appalto sarà aggiudicato solo se l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara;
- il presente appalto sarà aggiudicato solo se l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 ;
- l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate attraverso l'individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione;
- l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente in relazione all'oggetto del contratto, con riserva di non aggiudicare;
in caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio;
- la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro;
- la gara prevede lo svincolo dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100, sarà così suddiviso:

Offerta tecnica - punti 72

Offerta economica - punti 28

OGGETTO DELL'OFFERTA TECNICA E SUA VALUTAZIONE

Si precisa che oggetto dell'offerta tecnica del presente appalto di servizi sono le franchigie, divise secondo le seguenti tipologie:

- a) Franchigie per danni a cose;
- b) Franchigie per danni a persone;
- c) Franchigie per sinistro mortale.

L'importo delle franchigie è relativo al sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

L'offerta tecnica, con varianti migliorative o peggiorative, da valutarsi in sede di gara, dovrà essere fatta sui seguenti importi posti a base di gara, diversificati per ciascuna franchigia:

- a) **€. 2.000,00** per danni a cose;
- b) **€. 3.500,00** per danni a persone;
- c) **€. 19.900,00** per sinistro mortale.

Per la valutazione dell'OFFERTA TECNICA verrà applicato il seguente criterio:

In caso di accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dal capitolato, all'offerta tecnica verranno attribuiti **36 punti**.

In caso di proposta di varianti ammesse (secondo le indicazioni di seguito riportate), il punteggio da attribuire all'offerta tecnica verrà calcolato attraverso la seguente formula **36 punti** + (punteggio complessivo per varianti migliorative) – (penalizzazione complessiva per varianti peggiorative).

Per ogni, eventuale, singola variante peggiorativa ("ammessa") è prevista una decurtazione di massimo 12 punti.

L'attribuzione della decurtazione verrà effettuata applicando i punteggi di cui al seguente prospetto.

Franchigia cose	aumenta fino	10%	Punti	- 1,2
	aumenta fino	20%		- 2,4
	aumenta fino	30%		- 3,6

		aumenta fino	40%		- 4,8
		aumenta fino	50%		- 6
		aumenta fino	60%		- 7,2
		aumenta fino	70%		- 8,4
		aumenta fino	80%		- 9,6
		aumenta fino	90%		- 10,8
		aumenta oltre	90%		- 12
Franchigia persone		aumenta fino	10%	Punti	- 1,2
		aumenta fino	20%		- 2,4
		aumenta fino	30%		- 3,6
		aumenta fino	40%		- 4,8
		aumenta fino	50%		- 6
		aumenta fino	60%		- 7,2
		aumenta fino	70%		- 8,4
		aumenta fino	80%		- 9,6
		aumenta fino	90%		- 10,8
		aumenta oltre	90%		- 12
Franchigia mortali		aumenta fino	10%	Punti	- 1,2
		aumenta fino	20%		- 2,4
		aumenta fino	30%		- 3,6
		aumenta fino	40%		- 4,8
		aumenta fino	50%		- 6
		aumenta fino	60%		- 7,2
		aumenta fino	70%		- 8,4
		aumenta fino	80%		- 9,6
		aumenta fino	90%		- 10,8
		aumenta oltre	90%		- 12

Per ogni, eventuale, singola variante migliorativa è previsto, invece, un incremento del punteggio di massimo 12 punti.

Franchigia cose	Ribasso fino	10%	Punti	+ 1,2
	Ribasso fino	20%		+ 2,4
	Ribasso fino	30%		+ 3,6
	Ribasso fino	40%		+ 4,8
	Ribasso fino	50%		+ 6
	Ribasso fino	60%		+ 7,2
	Ribasso fino	70%		+ 8,4
	Ribasso fino	80%		+ 9,6
	Ribasso fino	90%		+ 10,8
	Ribasso oltre	90%		+ 12
Franchigia persone	Ribasso fino	10%	Punti	+ 1,2

		Ribasso fino	20%		+ 2,4
		Ribasso fino	30%		+ 3,6
		Ribasso fino	40%		+ 4,8
		Ribasso fino	50%		+ 6
		Ribasso fino	60%		+ 7,2
		Ribasso fino	70%		+ 8,4
		Ribasso fino	80%		+ 9,6
		Ribasso fino	90%		+ 10,8
		Ribasso oltre	90%		+ 12
Franchigia	mortali	Ribasso fino	10%	Punti	+ 1,2
		Ribasso fino	20%		+ 2,4
		Ribasso fino	30%		+ 3,6
		Ribasso fino	40%		+ 4,8
		Ribasso fino	50%		+ 6
		Ribasso fino	60%		+ 7,2
		Ribasso fino	70%		+ 8,4
		Ribasso fino	80%		+ 9,6
		Ribasso fino	90%		+ 10,8
		Ribasso oltre	90%		+ 12

Si precisa che l'offerta tecnica ammette la presentazione di varianti alle sole franchigie; non sono ammesse, pena l'esclusione, altro tipo di varianti che vadano a modificare il Capitolato di polizza.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda il punteggio relativo all'offerta economica, al prezzo più basso verranno attribuiti punti 28.

Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato utilizzando la seguente formula:

$$p = pM * (Pm / P)$$

p punteggio da attribuire

pM punteggio massimo attribuibile

Pm prezzo minore

P prezzo offerta presa in considerazione

Non sono ammesse offerte in aumento.

Per l'appalto in questione dovrà essere indicata la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 è individuato nella persona della *Dott. ssa Maria Cristina Valente*.

Il Responsabile del procedimento, limitatamente all'espletamento della gara, dalla data di pubblicazione del bando fino alla proposta di aggiudicazione, è il responsabile della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Potenza, *dott.ssa Valentina Del Grosso*.

Il direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del Codice e delle Linee Guida n. 3 dell'ANAC, è individuato nella persona della *dott.ssa Maria Gerardi*.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali, l'impresa appaltatrice è tenuta, ai sensi dell'art. 3 della legge n.136/2010, ad utilizzare per la liquidazione delle commesse pubbliche, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche e società Poste Italiane S.p.a.

Il pagamento delle fatture, pertanto, deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale che deve riportare il codice **CIG:94188622CF**.

L'impresa appaltatrice è, altresì, tenuta, entro sette giorni dall'aggiudicazione, pena la nullità del contratto, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare.

STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto assicurativo dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma pubblico amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante e dovrà essere sottoscritto, per la Compagnia aggiudicataria, dal legale rappresentante della Compagnia stessa ovvero dal rappresentante in Italia, nel caso di Compagnia estera, o da un suo procuratore speciale che abbia i poteri di legale rappresentanza e, per l'Ente, dal Dirigente dell'Ufficio Assicurazioni o da suo delegato.

La stipula del contratto non può avvenire prima del decorso di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 sopra citato, ma la stazione appaltante si riserva di dare avvio al contratto in via d'urgenza in quanto la mancata esecuzione della prestazione dedotta in gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che intende soddisfare.

La società aggiudicataria, pertanto, al ricevimento dell'avviso di aggiudicazione, s'impegna a garantire la copertura assicurativa ai rischi di cui alla propria offerta, dalle ore 24:00 del 31.12.2022, anche in pendenza di efficacia della aggiudicazione definitiva e nelle more della stipula del contratto.

La stipula del contratto avrà, comunque, luogo entro i termini previsti dal Codice dei Contratti.

Il pagamento del premio di polizza avverrà nei termini previsti dal Capitolato.

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del *D.Lgs. n.50/2016* il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. E', altresì, vietato il subappalto del contratto; in caso di inottemperanza a tale divieto il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati dalla Provincia, nella propria qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) e saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.

Tali dati personali saranno trattati senza necessità di ottenere il consenso dell'interessato, in conformità all'art. 6, lettere b, c, e ed f, GDPR, per le seguenti finalità: (a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'eventuale conclusione del contratto; (b) rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), ovvero eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali la Provincia è soggetta; (c) eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (d) esercitare i diritti della Provincia, in particolare, quello, eventuale, di difesa in giudizio. Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per la Provincia di svolgere le proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di norme di legge e/o di richieste delle Autorità competenti. Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere resi accessibili: 1) a dipendenti e collaboratori della Provincia, nella loro qualità di addetti autorizzati al

trattamento dei dati; 2) a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici) che svolgono attività in *outsourcing* per conto della Provincia, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 3) ad Autorità di vigilanza, altri enti ed organismi pubblici.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'avv. *Antonio Virgallita*.

Si fa rinvio al D.Lgs.50/2016, circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano, inoltre, le disposizioni recate dalla L. n. 241/1990 e del D.P.R. n.184/2006 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.

ALLEGATI

Sono allegati al presente Capitolato Tecnico Prestazionale, per formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

1. CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA (Allegato A)
2. Prospetto di OFFERTA TECNICA (Allegato B)
3. Prospetto di OFFERTA ECONOMICA (Allegato C)

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI

- Statistica sinistri per il periodo gennaio 2020/ settembre 2022.

Il R.U.P

(dott. ssa *Maria Cristina Valente*)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00205/2022 del 06/10/2022, avente oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 per la “Copertura Assicurativa dell’Ente per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera” Anni 2023/2025 - Approvazione progetto del servizio con i relativi allegati - Determinazione a contrarre - CIG:94188622CF

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
DIVERSI	PRENOTAZIONE SOMME PER GARA RCT/RCO 2023/2025	€ 190.000,00	10	05	1	11 0	13 17 2		P		45	20 23	
DIVERSI	PRENOTAZIONE SOMME PER GARA RCT/RCO 2023/2025	€ 190.000,00	10	05	1	11 0	13 17 2		P		45	20 24	
DIVERSI	PRENOTAZIONE SOMME PER GARA RCT/RCO 2023/2025	€ 190.000,00	10	05	1	11 0	13 17 2		P		45	20 25	
Totale prenotazione spesa:		€ 570.000,00											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00205/2022 del 06/10/2022, avente oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 per la “Copertura Assicurativa dell’Ente per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera” Anni 2023/2025 - Approvazione progetto del servizio con i relativi allegati - Determinazione a contrarre - CIG:94188622CF

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	N°	A n n o	Sub
ANAC	PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO	€ 375,00	10	05	1	11 0	13 17 2						3227	20 23	
		€ 6.000,00					40 00 50 05 - 05						3228	20 22	
Totale Impegno:		€ 6.375,00													

Parere preventivo e visto di regolarità contabile per attribuzione impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dellart. 147 bis, comma 1, e dellart. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00205/2022 del 06/10/2022, avente oggetto:
Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 per la “Copertura Assicurativa dell’Ente per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera” Anni 2023/2025 - Approvazione progetto del servizio con i relativi allegati - Determinazione a contrarre - CIG:94188622CF

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	C a t	C a p	A r t	C d r	C d c	N°	A n n o
DIVERSI	PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA	€ 6.000,00				60005-005-05				2489	2022

Totale € 6.000,00
Accertamento:

Parere Accertamento: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.